



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE (CHIAVI IN MANO) DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI DA ALLOCARE PRESSO IL P.O. "SAN GIOVANNI DI DIO" DI AGRIGENTO E PRESSO IL P.O. "RIZZA" DI SIRACUSA

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione, in un unico lotto, con la formula "chiavi in mano" di n. 2 acceleratori lineari da allocare presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento e il P.O. Rizza di Siracusa, di seguito denominate per semplicità Aziende o ASP, con l'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato.

I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta in sede di gara.

I software da fornire a corredo delle Apparecchiature e dei dispositivi accessori devono essere in lingua italiana e si intendono messi a disposizione dell'Azienda a titolo di licenza d'uso gratuita, non trasferibile e non esclusiva, a tempo indeterminato, rilasciata a favore dell'Azienda.

Tali software verranno impiegati esclusivamente per l'utilizzo delle Apparecchiature e dei dispositivi opzionali oggetto del presente appalto, fermo restando la titolarità degli stessi da parte del fornitore ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518. Resta inteso che il Fornitore dovrà dotare tutte le console di caratteristiche tecniche adeguate a supportare i software richiesti a corredo. Inoltre i sistemi operativi devono essere conformi alla legge sulla privacy 196/2003 nella gestione degli eventuali archivi anagrafici dei pazienti.

Saranno a totale carico del fornitore tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato e, quindi, di imballo, trasporto, consegna a piè d'opera, montaggio, allacci [a norma di sicurezza (CEI, UNI, ENPI) agli impianti esistenti] e messa in opera, a regola d'arte, all'interno delle strutture da realizzarsi nelle aree di pertinenza dei PP.OO. San Giovanni di Dio di Agrigento e Rizza di Siracusa, comprese inoltre eventuali opere di natura diversa e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per dare il bene oggetto della presente fornitura funzionale a perfetta regola d'arte, pronto per l'uso e la piena operatività delle suddette apparecchiature oggetto della presente fornitura.

A tal fine le ditte concorrenti dovranno effettuare apposito sopralluogo.

È quindi, compresa nella fornitura, oltre all'installazione delle attrezzature fornite, l'esecuzione delle seguenti opere:

a) **Lavori propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura**

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere preceduta dall'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dei locali destinati all'installazione dell'apparecchiatura. Tali lavori dovranno essere eseguiti in conformità:

1. al progetto presentato, in sede di offerta da impresa in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000, tenuto conto di quanto indicato nella Relazione tecnica illustrativa – Planimetrie e schemi grafici – Planimetrie architettonica di massima – Capitolato tecnico della installazione, per quanto riguarda l'installazione dall'apparecchiatura da allocare presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento;
2. al progetto esecutivo, redatto dal dr. ing. Vincenzo BUCCHERI (posizione Albo Ordine Ingegneri provincia di Siracusa n. 580), completo di Nulla Osta e Concessione Edilizia [rilasciati dalla Soprintendenza, dal Comune di Siracusa, dalla ASP 8 Siracusa, etc.) per quanto riguarda l'installazione dall'apparecchiatura all'interno della struttura da realizzare presso il P.O. Rizza di Siracusa;

Detti lavori dovranno essere eseguiti, fermo restando la diretta responsabilità della ditta aggiudicataria sull'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel **disciplinare di gara, negli elaborati tecnici e capitolato tecnico**, per quanto riguarda la fornitura presso il P.O. Rizza di Siracusa, nel rispetto di quanto riportato negli **elaborati tecnici** già autorizzati dagli Enti di competenza e, comunque, in piena conformità alle vigenti normative in materia.

b) **Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk**

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, durante il periodo di garanzia, fissato in almeno 24 mesi, decorrenti dalla data del collaudo con esito positivo.

Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo con esito positivo, qualora al collaudo segue l'immediata attivazione dell'apparecchiatura; in mancanza la garanzia decorrerà dalla data che sarà indicata in apposito verbale redatto in contraddittorio con la ditta aggiudicataria. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata. La manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore mentre quella su chiamata va eseguita, nel caso di guasto, al fine di mantenere in piena efficienza le attrezzature fornite.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento della manutenzione preventiva.

La manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, dovrà consistere prima nello accertamento delle cause che hanno determinato il guasto o il malfunzionamento e, successivamente dovrà consistere nella eliminazione delle stesse tramite la sostituzione delle eventuali parti difettose. Alla fine dovrà essere accertata, mediante verifica finale, la funzionalità dell'apparecchiatura, ivi compresi gli eventuali accessori.

Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di malfunzionamenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di vigenza della garanzia al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompreso l'aggiornamento software.

Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali sotto la propria responsabilità.

c) **La formazione del personale**

La ditta aggiudicataria, una volta ultimata l'installazione e la verifica tecnico-funzionale di tutte le apparecchiature fornite, è tenuta ad eseguire un ciclo di formazione in house rivolta a tutto il personale medico e non, su espressa indicazione dell'Azienda, e finalizzata al corretto uso dell'attrezzatura fornita; per le modalità di esecuzione della formazione si rinvia al corrispondente documento presentato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; in ogni caso l'impegno in giornate per le attività di formazione non potrà essere inferiore a complessivi 20 gg.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- a. Denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.
- b. A rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.
- c. A collaborare, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", pena il recesso del contratto, con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- d. Ad assumere, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e D.L.187/2010, indicando, a tal fine, un numero di conto corrente unico sul quale questa Azienda fa confluire tutti i pagamenti relativi all'appalto e di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto;
- e. Comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d) ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del C.C., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 2 – PREZZO DELLA FORNITURA

Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria per la fornitura ed installazione chiavi in mano degli Acceleratori lineari e per la esecuzione dei lavori propedeutici (costruzione fabbricato completo di bunker), nonché per l'esecuzione delle prestazioni previste nel precedente art. 1, determinato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo complessivo posto a base d'asta di **€ 4.800.000,00 (quattromilionioottocentomila euro,00) oltre I.V.A. al 10%, di cui € 44.732,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quindi fornitura ed installazione chiavi in mano dell'apparecchiatura (messa in opera completa a regola d'arte) e successivo collaudo, la realizzazione delle opere necessarie a contenere l'acceleratore lineare, la formazione degli operatori, il servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, l'assistenza all'avviamento e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative.

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato.

Art. 3 – CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda, adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva e prima di procedere alla stipula del contratto, inviterà con comunicazione, trasmessa via fax, la ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria a costituire, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione, garanzia fideiussoria nelle modalità e nei termini stabiliti nell'art. 113 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 12/2011 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. e dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi, in osservanza dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006:

- Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13.02.1959, n. 449;
- Fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni.

La cauzione mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo della garanzia (24 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art.113 del D.Lgs 163/2006, determina la revoca dell'affidamento della fornitura e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al disciplinare di gara da parte di questa Azienda, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, riservandosi il diritto di acquisire il prodotto da terzi, a libero mercato, e di addebitare i maggiori costi alla ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria.

Inoltre la ditta è tenuta a presentare quanto richiesto nell'art.15 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO del Disciplinare di gara.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto nella forma della lettera contratto da registrare in caso d'uso; in tal caso le spese occorrenti e consequenziali alla registrazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Farà parte integrante del contratto il presente Capitolato d'oneri, firmato per accettazione dalla ditta aggiudicataria; nel contratto si farà espressa menzione dell'importo, del deposito cauzionale definitivo e della certificazione relativa alla regolarità contributiva.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte relative al presente appalto, ad eccezione dell'IVA.

Art. 4 – CONSEGNA E PENALITÀ

Successivamente alla stipula del contratto, l'A.S.P. provvederà, al momento dell'emissione dell'ordine di fornitura, all'individuazione della Direzione lavori, cui compete l'esercizio dei compiti previsti dall'art. 301 del D.P.R. 207/2010, nonché di tutti gli altri compiti assegnategli dal D.P.R. 207/2010.

La consegna, tenendo conto della relativa installazione e costruzione, dei beni oggetto della presente fornitura, **dovrà essere conclusa entro il termine perentorio**, stabilito nei crono programmi indicati nelle relazioni tecniche, **di 11 (undici) mesi – P.O. San Giovanni Di Dio e 10 (dieci) mesi naturali successivi e continui dalla data di avvio della esecuzione dei lavori riportata nel verbale di consegna dei lavori.**

Detti verbali saranno redatti in contraddittorio tra la Direzione lavori e la ditta aggiudicataria.

Quest'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli idonei a verificare la conformità dei prodotti consegnati alle caratteristiche richieste e presentate in sede di gara.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto in questione. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura dello 1 per mille per ogni giorno consecutivo di ritardo, calcolata sull'ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa), fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del D.P.R. 207/2010 in ordine alle penali. La Direzione dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, procedendo all'acquisto in danno presso la ditta seconda classificata o in mancanza sul libero mercato, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate. Nel caso in cui l'Azienda concedesse un periodo di proroga per esigenze correlate alle situazioni appena dette e comunicate dalla ditta aggiudicataria, la misura di penalità sopra indicata sarà raddoppiata per ogni giorno consecutivo di ritardo oltre la proroga concessa.

In caso di mancata immediata sostituzione della merce contestata per discordanze qualitative per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, l'Azienda potrà applicare una penalità pari ad € 500,00. In caso di ritardo superiore a 10 giorni di calendario, l'Azienda ha diritto di recedere dal Contratto.

L'Azienda si riserva di applicare la penale prevista per il ritardo nella consegna anche nelle ipotesi di mancato ritiro e trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti da parte del fornitore.

Ove il Fornitore ritardi nell'intervento di assistenza tecnica in garanzia o post- garanzia (se è stato stipulato il relativo contratto), oltre i tempi di intervento previsti in offerta, verrà applicata una penale giornaliera pari a 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. Ove il Fornitore ritardi oltre i tempi di ripristino previsti per il singolo intervento manutentivo, o comunque il fermo macchina previsto in offerta si protragga oltre il tempo massimo previsto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille come sopra determinato per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione. Se non è possibile recuperare l'importo della penale al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, l'importo della penale sarà recuperato tramite escussione, per pari importo, della cauzione definitiva. Nell'ipotesi di incameramento, totale o parziale, della cauzione definitiva la ditta è tenuta a reintegrare la cauzione entro cinque giorni dal prelievo.

L'Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

L'Azienda si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 5 – COLLAUDO

Al collaudo dei lavori (edili e impiantistici), dei beni forniti si provvederà al completamento della fornitura ed installazione, alla presenza dei tecnici della ditta fornitrice e del personale designato dall'Azienda committente. Infatti, la ditta fornitrice dovrà comunicare all'Azienda l'ultimazione dell'installazione. Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere sarà regolato dalla vigente normativa sui LL.PP.

Al fine del collaudo costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito favorevole del collaudo e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale prevista dall'art. 4, e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente.

Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Condizione per l'accettazione dell'apparecchiatura da parte dell'Amministrazione appaltante sarà la fornitura, della ditta aggiudicataria, di tutta la documentazione tecnica comprendente sia i manuali operativi che quelli di servizio (manuali tecnici) contenenti gli schemi elettrici, elettronici, meccanici comprensivi delle part list ed il prezzo delle principali parti di ricambi.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura.

La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce.

Nel verbale di collaudo si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Direttore dell'U.O. di Radiodiagnostica. Pertanto, le operazioni di collaudo saranno concluse solo dopo la conclusione del periodo di formazione.

Art. 6 – PAGAMENTO FATTURA

Il presente articolo detta la disciplina relativa al pagamento della fornitura e installazione dell'apparecchiatura. Considerato che la copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata nell'ambito del finanziamento con fondi ex PO FERS Sicilia 2007/2013. Linea di intervento 6.1.2.1. "Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitaria regionali, la liquidazione della fattura avverrà compatibilmente con i tempi tecnici necessari al perfezionamento dei provvedimenti regionali relativi all'erogazione dei fondi sopra citati, che consentiranno all'Azienda di acquisire la materiale disponibilità delle somme del finanziamento di che trattasi; a tal fine, l'Azienda, entro 15 giorni dalla data di collaudo con esito positivo, avvierà il procedimento propedeutico alla liquidazione della fattura, inoltrando all'Assessorato Regionale alla Salute la richiesta di erogazione dei fondi destinati all'intervento di acquisto delle attrezzature oggetto della presente fornitura; quindi, l'Azienda non appena avrà materialmente acquisito la somma, accreditata dalla Regione Siciliana, emetterà il mandato di pagamento a favore del fornitore; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di aggiudicazione, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto.

Attesa la particolare procedura di liquidazione e pagamento sopra esposta, la ditta aggiudicataria rinuncia ad intraprendere qualunque azione volta ad ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza della fattura.

Art. 7 – SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutti gli adempimenti derivanti dal presente appalto. Il subappalto è consentito solo per le attività e/o i servizi indicati in sede di offerta, pur sempre entro il limite del 30% del valore complessivo dell'appalto; l'autorizzazione al subappalto è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'Azienda anche di attività svolte dalle Ditte subappaltatrici.

Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È assolutamente vietata la cessione del contratto ad altra ditta; s'intende qui richiamata la disposizione di cui all'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. In caso contrario il contratto è nullo e si procederà allo incameramento della cauzione definitiva e procedendo in danno.

Art. 9 – CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, questa deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata a questa Azienda, attraverso presentazione di copia legale dell'atto di cessione, che deve contenere l'indicazione dei crediti che si intende cedere, nonché gli estremi del relativo provvedimento aziendale di aggiudicazione o di acquisto. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda; s'intendono qui richiamate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29/2009.

L'Azienda può, al momento della stipulazione del contratto d'appalto, riconoscere la cessione da parte della ditta appaltatrice di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto ed al presente Capitolato.

Una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.

Art. 10 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Azienda recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della Legge n. 575/1965 ed ex art. 4, D. Lgs. 08.08.1994 n. 490);
- b. Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile;
- c. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (artt. 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006). Al riguardo si richiamano altresì gli artt. 355 e 356 del Codice Penale;
- d. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- e. Violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;
- f. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- g. Morte di qualcuno dei soci nelle Imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- h. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra Impresa quando l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova Impresa;
- i. Qualora si verifichi quanto previsto dal precedente articolo "penalità".
- j. Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'art. 1564 del Codice Civile.

Si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento anche nelle ipotesi previste e qualora si verifichino le situazioni di cui all'art. 1 del presente capitolato lettere a), b), c), d) ed e).

In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento, l'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva il diritto di acquisire i prodotti, oggetto della presente fornitura, da terzi, a libero mercato, addebitando i maggiori costi alla ditta aggiudicataria inadempiente. In caso di diniego sarà esercitata azione legale.

In ogni caso la liquidazione del danno per inadempimento avverrà tenendo conto:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

Art. 11 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente capitolato saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell'Azienda Ospedaliera senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato. Tali decisioni si intendono senz'altro esecutive nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente il Foro di Agrigento.

Art. 13 – DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010, alla L. R. 12/11, al Bando di gara, al Disciplinare di gara, nonché alla vigente normativa applicabile all'appalto in oggetto.

PER ACCETTAZIONE
La Ditta - Firma e timbro

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Roberto Messina

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE

Il legale rappresentante della ditta _____ dichiara di avere specificatamente letto e di accettare in particolare gli artt. 1 (oggetto dell'appalto), 2 (prezzo della fornitura), 4 (consegna e penalità), 6 (pagamento fattura), 9 (cessione del credito), 10 (inadempimento e risoluzione del contratto), 11 (controversie contrattuali) e 12 (foro competente) del presente Capitolato.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
